Divisione Contribuenti

Direzione Centrale Normativa e Contenzioso

Risposta n. 152/2026

OGGETTO: Decadenza dall'esenzione dall'imposta sulle successioni e donazioni dei trasferimenti di quote sociali che integrano il controllo di diritto già esistente in capo al beneficiario – Rileva la detenzione del controllo di diritto, senza obbligo di mantenere la titolarità di tutte le partecipazioni acquisite in esenzione – Articolo 3, comma 4–ter, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con il decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (TUSD)

Con l'istanza di interpello specificata in oggetto, è stato esposto il seguente

QUESITO

L'*Istante* rappresenta di essere titolare, da giugno 2025, del 100 per cento delle azioni costituenti il capitale sociale della società *Alfa* (di seguito anche "*Società*"), capogruppo del Gruppo *Beta* (di seguito anche "*Gruppo*").

L'*Istante* afferma di aver acquisito la proprietà delle suddette quote a seguito di più atti di donazione, disposti, nel corso degli anni, da ciascuno dei propri genitori in suo favore e con riferimento ai quali dichiara di aver beneficiato dell'esenzione dall'imposta

di donazione di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del Testo unico delle disposizioni concernenti l'imposta sulle successioni e donazioni, approvato con decreto legislativo 31 ottobre 1990, n. 346 (di seguito "TUSD").

In particolare, l'*Istante* precisa che:

- originariamente la *Società* era partecipata al 93 per cento dal padre, al 2 per cento dalla madre e al 5 per cento dall'*Istante* stesso;

- nel 2011, il padre ha donato all'*Istante* una quota pari al 23 per cento del capitale sociale della *Società*, con riferimento alla quale non ha scontato l'imposta di donazione, in quanto assorbita dalla franchigia di cui all'articolo 56 del TUSD, vigente *ratione temporis* (*cfr*. pagina 1 dell'istanza di documentazione integrativa);

- nel 2020, l'*Istante* ha acquisito il 60 per cento del capitale sociale della *Società*, per effetto della donazione da parte della madre di una quota pari al 2 per cento e da parte del padre di una quota pari al 30 per cento, fruendo per entrambe dell'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD;

- nel 2025, infine, l'*Istante* ha acquistato con patto di riservato dominio il 5 per cento del capitale sociale della *Società* dal padre che, successivamente, gli ha donato il restante 35 per cento, sempre con applicazione dell'esenzione in parola. A tal riguardo, l'*Istante* rappresenta di essere divenuto socio unico della *Società* e che, al fine di non decadere dall'esenzione fruita per l'ultima donazione ricevuta, si è impegnato a detenere il controllo di diritto della *Società* fino a giugno 2030.

Tanto premesso, l'*Istante* riferisce di voler costituire una *holding* personale, tramite il conferimento di almeno il 70 per cento del capitale sociale della *Società*, in regime di realizzo controllato di cui all'articolo 177, comma 2, del Testo unico delle

imposte sui redditi, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (d'ora in poi, TUIR).

L'*Istante* rappresenta, inoltre, di voler effettuare, in seguito al predetto conferimento, una cessione a terzi di una partecipazione di minoranza della *Società* che potrebbe variare dal 20 per cento al 30 per cento del relativo capitale sociale.

Con riferimento alla prima operazione di costituzione della *holding* personale, tramite il conferimento, in regime di realizzo controllato, del 70 per cento delle quote della *Società*, ai fini di quanto previsto dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, l'*Istante* chiede:

1. se il conferimento in parola possa determinare la perdita del controllo della *Società* e, quindi, un'ipotesi di decadenza dall'esenzione fruita in sede di ultima donazione del 2025, attesa la pendenza del relativo "periodo di monitoraggio";

2. in subordine, qualora non si riconosca l'ipotesi di decadenza paventata *sub* 1, se possa scegliere quali quote del capitale sociale della *Società* conferire *uno actu* nella *holding*, ossia:

a) il 30 per cento delle azioni ricevute con atto di donazione nel 2020;

b) il 5 per cento di azioni acquistate con patto di riservato dominio nel 2025;

c) il 35 per cento delle azioni ricevute con l'ultimo atto di donazione nel 2025.

Con riferimento, invece, all'operazione di cessione di una quota di partecipazione di minoranza della *Società* in favore di terzi, l'*Istante* chiede se e in che modo la cessione prospettata possa comportare la decadenza dall'esenzione di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, usufruita per l'ultima donazione ricevuta dal padre nel 2025 e avente

ad oggetto il 35 per cento delle quote della *Società*, sempre in ragione del c.d. periodo di osservazione.

In particolare, l'*Istante* chiede:

1. se sia possibile scegliere di cedere le quote acquisite con il primo atto di donazione, applicando il criterio FIFO, oppure se sia necessario applicare l'alternativo criterio LIFO e, per l'effetto, cedere le quote ricevute con l'ultimo atto di donazione, per le quali però il termine di osservazione è ancora pendente;

2. se l'applicazione del criterio FIFO, al fine di individuare le quote da cedere, integri un'ipotesi di decadenza dall'esenzione in esame per perdita del requisito del controllo, atteso che se cedesse una quota pari al 20 per cento o al 30 per cento rispetto al 65 per cento di capitale sociale - detenuto *ante* ultima donazione - la sua quota residua oscillerebbe tra il 45 per cento e il 35 per cento;

3. se l'applicazione dell'alternativo criterio LIFO, invece, integri comunque un'ipotesi di decadenza dall'esenzione, alla luce del venir meno dell'integrazione del controllo acquisita dall'*Istante* in forza della donazione disposta dal padre nel 2025 e avente ad oggetto il 35 per cento del capitale sociale della *Società*.

SOLUZIONE INTERPRETATIVA PROSPETTATA DAL CONTRIBUENTE

L'*Istante* ritiene che le operazioni prospettate, consistenti nel conferimento del 70 per cento delle quote della *Società* in una *holding* di nuova costituzione e nella successiva cessione a terzi del 20 per cento o del 30 per cento delle quote della medesima *Società*, non determinino la decadenza dall'esenzione prevista dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, fruita in relazione all'ultima donazione avente ad oggetto il 35 per cento delle

quote sociali e tramite cui l'*Istante* ha integrato la propria preesistente partecipazione di controllo nella *Società*.

Con riguardo al conferimento del 70 per cento delle quote della *Società* nella *holding* di nuova costituzione, da effettuarsi in regime di realizzo controllato prima del decorso del quinquennio dall'ultima donazione, l'*Istante* ritiene che non si verifichi alcuna causa di decadenza dall'agevolazione. A suo avviso, infatti, continuerebbe ad esercitare il controllo di diritto nella *Società*, seppure in via indiretta per il tramite della *holding* conferitaria.

Con riferimento al punto 2 del primo quesito, l'*Istante* ritiene di poter individuare liberamente il pacchetto di quote oggetto di conferimento, incluse, quindi, anche le quote ricevute con l'ultima donazione, per la quale non è ancora decorso il periodo di osservazione quinquennale. Tale conclusione, a parere dell'*Istante*, sarebbe compatibile con quanto previsto dall'articolo 67, comma 1-*bis*, primo periodo, del TUIR, in base al quale il costo fiscalmente riconosciuto delle partecipazioni conferite - incluse, nel caso di specie, quelle ricevute con le donazioni del 2011 e del 2020 - deve essere determinato con riferimento alle partecipazioni acquisite più recentemente, ossia quelle provenienti dall'ultima donazione del 2025.

Ad avviso dell'*Istante*, tale criterio sarebbe finalizzato esclusivamente alla determinazione del costo fiscale delle partecipazioni oggetto di trasferimento e non anche all'individuazione delle partecipazioni che devono considerarsi trasferite per prime.

Sulla scorta delle medesime argomentazioni in ordine alla previsione di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 67 del TUIR, con riferimento alla successiva cessione a terzi

del 20 per cento o del 30 per cento delle quote della *Società*, l'*Istante* ritiene di poter alienare solo le partecipazioni per le quali è già decorso il periodo di osservazione quinquennale *ex* articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD.

Indipendentemente dall'applicazione del criterio FIFO o LIFO nell'individuazione delle quote oggetto di cessione, invero, l'*Istante* ritiene di non incorrere nella decadenza dall'esenzione fruita in relazione alla donazione del 2025, in quanto la cessione riguarderebbe comunque una partecipazione minoritaria nella *Società*, (non superiore al 30 per cento del capitale sociale) con la conseguenza che l'*Istante* continuerebbe a esercitare sulla stessa il controllo di diritto previsto dall'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile.

PARERE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In via preliminare, si evidenzia che esula dal presente parere qualsiasi valutazione - non oggetto di quesito - inerente la sussistenza dei presupposti che consentono la spettanza dell'agevolazione disciplinata dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, ovvero la legittimità delle operazioni di conferimento e di cessione di partecipazioni prospettate. Con riferimento a tali aspetti - che in questa sede si assumono acriticamente - resta impregiudicato il potere di controllo dell'Amministrazione finanziaria.

Ciò posto, l'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, come modificato con il decreto legislativo 18 settembre 2024, n. 139, dispone che:

«*I trasferimenti, effettuati anche tramite i patti di famiglia di cui agli articoli 768*-bis *e seguenti del codice civile a favore dei discendenti e del coniuge, di aziende o rami di esse, di quote sociali e di azioni non sono soggetti all'imposta.*

In caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio spetta limitatamente alle partecipazioni mediante le quali è acquisito il controllo ai sensi dell'articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile o integrato un controllo già esistente.*

(...) *in caso di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'articolo 73, comma 1, lettera* a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento* (...). *Gli aventi causa rendono, contestualmente alla presentazione della dichiarazione di successione o all'atto di donazione o al patto di famiglia, apposita dichiarazione di impegno alla continuazione dell'attività o alla detenzione del controllo o al mantenimento della titolarità del diritto.*

Il mancato rispetto delle condizioni di cui ai periodi dal primo al quarto comporta la decadenza dal beneficio, il pagamento dell'imposta in misura ordinaria, della sanzione amministrativa prevista dall'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, e degli interessi di mora decorrenti dalla data in cui l'imposta medesima avrebbe dovuto essere pagata (...)».

Il richiamato articolo 2359, primo comma, numero 1), del codice civile stabilisce che sono considerate «*società controllate:*

1) le società in cui un'altra società dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria».

Per quanto di interesse, quindi, la disposizione in esame stabilisce che, nell'ipotesi di donazione di quote sociali e azioni di società di capitali residenti, a favore dei discendenti e del coniuge, il beneficio dall'esenzione dell'imposta di donazione spetta a condizione che i beneficiari detengano il controllo "di diritto" dell'azienda di famiglia per un periodo non inferiore a cinque anni, rendendo apposita dichiarazione di impegno alla conservazione dello stesso.

Ciò in quanto, come chiarito con la circolare n. 3/E del 22 gennaio 2008 - richiamata anche dalla successiva circolare n. 18/E del 29 maggio 2013 e dalla più recente risposta a interpello n. 185 del 1° febbraio 2023 - la "*norma in esame è volta a favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia*".

Con la modifica normativa operata dal decreto legislativo n. 139 del 2024 si è inteso "ampliare" la portata applicativa dell'esenzione in esame, includendovi l'ipotesi di donazione di quote sociali e azioni che consentano di "*integrare un controllo già esistente*", senza, tuttavia, modificare la condizione che consente di non incorrere nella decadenza dal beneficio fruito, ossia il mantenimento della posizione di controllo.

Dalla lettura della relazione illustrativa, infatti, emerge che "*attraverso la modifica del comma 4-*ter *dell'articolo 3, sono definiti in modo più puntuale il perimetro e le condizioni dell'agevolazione in relazione alle diverse tipologie di trasferimenti agevolati.*

In relazione al trasferimento di quote sociali e azioni di soggetti di cui all'art. 73, comma 1, lettera a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, la norma novellata precisa che il beneficio spetta sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è acquisito*

il controllo ai sensi dell'art. 2359, primo comma, numero 1), del Codice civile, sia nel caso in cui per effetto del trasferimento è integrato un controllo già esistente.

La nuova formulazione, inoltre, indica in modo puntuale le ipotesi in cui l'agevolazione è subordinata alla prosecuzione dell'attività e quelle in cui è subordinata al mantenimento della posizione di controllo o della titolarità della quota.

A tal fine è stabilito che:

(...)

- in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, di cui all'art. 73, comma 1, lettera a)*, del testo unico delle imposte sui redditi, il beneficio spetta a condizione che gli aventi causa mantengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento*".

Per quanto qui di interesse, inoltre, la relazione tecnica chiarisce che "*La norma specifica, poi, in modo dettagliato le condizioni per evitare la decadenza dal beneficio. In particolare stabilisce che:*

(...)

- in caso di trasferimento di quote sociali e azioni di società di capitali, mediante le quali si acquista il controllo o si integra un controllo già esistente, il beneficio si applica a condizione che gli aventi causa detengano il controllo per un periodo non inferiore a cinque anni dalla data del trasferimento".

Al fine di non incorrere nella decadenza dal beneficio in esame, quindi, nell'ipotesi di donazione di quote sociali e azioni - tanto nella vigenza del vecchio testo di legge, quanto a seguito delle modifiche in esame - i donatari sono chiamati a rendere, contestualmente alla stipula dell'atto di donazione o al patto di famiglia,

apposita dichiarazione di impegno alla detenzione del controllo, senza alcun obbligo di mantenere la titolarità (*rectius*, divieto di cessione) di tutte le partecipazioni acquisite (sia *uno actu*, che a seguito di successiva integrazione) e per le quali si sia beneficiato dell'esenzione, purché i beneficiari - come detto - anche all'esito di eventuali cessioni delle partecipazioni ricevute in donazione, conservino il controllo "acquisito" o "integrato" nell'azienda di famiglia. A tal proposito, con le sopra richiamate circolari n. 3/E del 2008 e n. 18/E del 2013 è stato chiarito che "*Il conferimento* (...) *della partecipazione in un'altra società non è causa di automatica decadenza dall'agevolazione*" e che "*per non incorrere nella decadenza dall'agevolazione, è necessario che sia lo stesso soggetto che ha beneficiato dell'agevolazione a mantenere o integrare una partecipazione di controllo nelle società che partecipano all'operazione straordinaria*".

In particolare, come ribadito, da ultimo, con la risposta a interpello n. 11 del 20 gennaio 2026, che, a sua volta, richiama la risoluzione n. 75/E del 26 luglio 2010 e la risposta a interpello n. 72 del 18 marzo 2024, la verifica del requisito dell'acquisizione o integrazione del controllo, previsto per la fruizione dell'agevolazione in discorso, deve essere effettuata anche in considerazione di quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 2359 c.c., secondo cui «*ai fini dell'applicazione dei numeri 1) e 2) del primo comma si computano anche i voti spettanti a società controllate, a società fiduciarie e a persona interposta: non si computano i voti spettanti per conto di terzi*». In altre parole, ai fini della spettanza e della conservazione del beneficio disciplinato dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, è sufficiente che il donatario acquisisca e

mantenga "direttamente" o "indirettamente" il controllo di diritto, *ex* articolo 2359, primo comma, n. 1), del codice civile, della società partecipata.

Ciò premesso, nel caso di specie, l'*Istante* intende realizzare:

- un conferimento, in regime di realizzo controllato ai sensi dell'articolo 177, comma 2, del TUIR, del 70 per cento delle quote della *Società* in una *holding* personale di nuova costituzione;

- una cessione a terzi di una partecipazione di minoranza non superiore al 30% del capitale sociale della *Società*.

Entrambe le operazioni, secondo quanto dichiarato nell'istanza, avverranno prima del decorso del c.d. periodo di monitoraggio, ancora pendente con riferimento all'ultima donazione del 35 per cento delle quote della *Società* ricevuta dal padre nel 2025, per effetto della quale l'*Istante* ha integrato la propria preesistente quota di controllo sulla *Società*, tenuto conto del fatto che alla data del trasferimento egli già era titolare del 65 per cento delle quote di partecipazione al capitale sociale.

Alla luce della *ratio* della norma agevolativa di cui all'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD - che è quella di favorire il passaggio generazionale delle aziende di famiglia e la prosecuzione dell'esercizio dell'attività d'impresa - nonché sulla base della normativa e della prassi sopra richiamata e degli elementi rappresentati, si ritiene, quindi, che le prospettate operazioni non integrino una causa automatica di decadenza dall'agevolazione prevista dall'articolo 3, comma 4-*ter*, del TUSD, a condizione che l'*Istante*, come da dichiarazione di impegno espressa in sede di ultima donazione del 2025, mantenga il controllo richiesto dalla legge sia nella *holding* neocostituita sia, seppure indirettamente, nella *Società* fino a giugno 2030.

Per completezza, nonostante la questione esuli dallo specifico quesito posto alla scrivente, appare utile ricordare che laddove l'*Istante* effettuasse, come prospettato nell'istanza, la cessione a terzi del 20 per cento o del 30 per cento delle quote della *Società*, entro i cinque anni successivi alla data dell'ultima donazione ricevuta, si ritiene applicabile la disposizione prevista dall'articolo 16, comma 1, della legge 18 ottobre 2001, n. 383.

Secondo tale ultima norma, il «*beneficiario di un atto di donazione o di altra liberalità tra vivi, avente ad oggetto valori mobiliari inclusi nel campo di applicazione dell'imposta sostitutiva di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, ovvero un suo avente causa a titolo gratuito, qualora ceda i valori stessi entro i successivi cinque anni, è tenuto al pagamento dell'imposta sostitutiva come se la donazione non fosse stata, con diritto allo scomputo dall'imposta sostitutiva delle imposte eventualmente assolte ai sensi dell'articolo 13, comma 2*».

Come chiarito con la circolare n. 91/E del 18 ottobre 2001, infatti, detta disposizione ha natura antielusiva, atteso che l'intento del legislatore è quello di impedire che si compiano operazioni in esenzione dall'imposta di donazione per ridurre, strumentalmente, gli oneri fiscali ordinariamente dovuti in caso di cessione dei valori mobiliari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461.

IL DIRETTORE CENTRALE
(firmato digitalmente)